

» Veneto LR 19/02/2007 n. 2**Art. 10**

Modifica della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006".

1. Al comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 l'importo "euro 20,00" è sostituito dal seguente "euro 16,53".

2. All'articolo 50 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare il contributo di cui al comma 2 sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 1."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 6.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007-2008-2009, si fa fronte con le risorse allocate all'upb U0091 "Gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di bonifica" del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.